

STATUTO

FIVE - FORMAZIONE E INNOVAZIONE A VANTAGGIO DELL'EDUCAZIONE COOPERATIVA SOCIALE, IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GENZANO DI ROMA RM VIA
DOTTOR FRANCAVILLA 10
Numero REA: RM - 1539323
Codice fiscale: 14689931005
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

	educative denominata "FIVE - Formazione e Innovazione a Van-	
	taggio dell'Educazione Cooperativa Sociale, Impresa Sociale",	
	in forma abbreviata FIVE COOP.SOC. IMPRESA SOC. regolata dal	
	seguente Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA- NORME APPLICABILI	
	ART. 1 DENOMINAZIONE ESEDE	
	E' costituita con sede nel comune di Genzano di Roma la socie-	
	tà cooperativa denominata "FIVE - Formazione e Innovazione a	
	Vantaggio dell'Educazione - Cooperativa Sociale, Impresa So-	
	ciale".	
	La sede legale e sociale può essere trasferita in qualsiasi	
	indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice de-	
	cisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle di-	
	chiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Impre-	
	se.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie ed uffici anche altrove in Italia e all'Esteri.	
	ART 2. DURATA	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2117 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	ART 3. NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le norme del codice del Terzo	
	settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le	

	leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal
	Titolo IV del codice civile in quanto compatibili e, per quan-
	to non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto
	compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità
	limitata.
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni
	di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura
	del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integra-
	zioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre
	1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative so-
	ciali, e successive modificazioni ed integrazioni.
	TITOLO II
	SCOPO - OGGETTO
	ART 4. SCOPO
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa
	intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-
	ci.
	La Cooperativa, inoltre, conformemente all'art 1. della legge
	8 novembre 1991, n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse

	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione,	
	tra gli altri, dei servizi sociali, sanitari, educativi.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive mo-	
	dificazioni ed integrazioni ed in relazione al tipo e allo	
	stato di attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quan-	
	tità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa, i soci lavoratori, all'atto	
	dell'ammissione o successivamente, instaurano con la coopera-	
	tiva un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma, ovve-	
	ro in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione ita-	
	liana, in quanto compatibili con la posizione di socio lavora-	
	tore, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposi-	
	zioni di legge. La tipologia, la definizione e la disciplina	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro, nonché le modalità di svol-	
	gimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplina-	
	te da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 del-	
	la legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni e in-	
	tegrazioni.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle	
	leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	

della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
civile.	
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	
parametri di scambio mutualistico prevalente di cui gli arti-	
coli 2512 e 2513 del codice civile.	
Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in	
ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D.	
30 marzo 1942, n.318.	
La cooperativa si propone, altresì di partecipare al rafforza-	
mento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	
La cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale delle Coope-	
rative e Mutue e alle sue strutture settoriali e territoriali;	
con delibera dell'Organo Amministrativo potrà dare adesione ad	
altri organismi economici o sindacali che si propongano ini-	
ziative di attività mutualistiche, cooperativistiche di lavoro	
o di servizio.	
La cooperativa si propone di costituire fondi formati con i	
conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo	
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
aziendale ai sensi dell'art.4 della legge 31.01.1991 n. 59 ed	
eventuali modificazioni e integrazioni.	
La cooperativa potrà adottare procedure di programmazione plu-	
riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
dale, da finanziare con l'emissione di azioni di partecipazio-	
ne cooperativa a norma dell'art. 5 della legge 31.01.1992 n.	

59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- Sviluppare, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi, attività volte a promuovere lo sviluppo delle competenze individuali attraverso interventi interdisciplinari basati sulla psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione, scienze motorie, terapia psicomotoria e neuro-motoria;

- Gestire, organizzare e/o creare servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette che si propongano il miglioramento della condizione fisica o psichica, sociale ed educativa, sia direttamente sia indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati dello Stato, Provincia e Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;

- Effettuare servizi domiciliari di sostegno e riabilitazione effettuati presso famiglie, scuole e altre strutture di accoglienza;

- Assistere soggetti con disabilità sia durante gli inserimenti lavorativi che nelle scuole di ogni ordine e grado;

- Offrire servizi di terapia neuro e psicomotricità, osteopatia, fisioterapia, logopedia, psicoterapia e psicologia;

- Gestire, organizzare e/o creare centri di apprendimento per il potenziamento e il recupero delle abilità cognitive-

	linguistiche e sociali di base, delle abilità cognitive in
	rapporto agli apprendimenti scolastici e delle autonomie per-
	sonali;
	- Effettuare screening e diagnosi nell'ambito della psicopato-
	logie infantile e stesura di progetti educativi individualiz-
	zati con revisione periodica;
	- Interventi individuali o di gruppo da svolgersi a scuola de-
	stinati ad allievi della scuola di ogni ordine e grado;
	- Organizzare e/o gestire consultori familiari e istituti di
	ricovero per minori a rischio promuovendo attività educativo-
	assistenziali con personale qualificato;
	- Erogare, ove possibile, i servizi offerti dallo statuto an-
	che in forma domiciliare;
	- Gestire, organizzare e/o creare strutture sociali, scolasti-
	che, parascolastiche;
	- Offrire terapie psicologiche di coppia, individuale e di
	gruppo;
	- Offrire supporto psicologico ai lavoratori nel settore pub-
	blico e privato, quali prevenzione del mobbing, selezione del
	personale ecc.;
	- Offrire servizi di mediazione familiare;
	- Interventi mirati a favorire lo sviluppo delle pari opportu-
	nità;
	- Promuovere e gestire attività di educazione motoria e avvia-
	mento allo sport in collaborazione con realtà istituzionali ed

	associative presenti sul territorio;	
	- Gestire centri di fisioterapia, riabilitazione motoria, palestre, piscine al fine di promuovere un corretto sviluppo psico-fisico della persona;	
	- Organizzare anche in convenzione con centri di formazione e Università corsi, lezioni e conferenze per favorire la formazione e qualificazione dei soci cooperatori al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire l'aggiornamento costante delle figure professionali;	
	- Promuovere, incentivare e favorire lo sviluppo culturale e professionale dei soci cooperatori tramite la partecipazione ai corsi di formazione e convegni nazionali ed internazionali;	
	- Gestire e progettare attività di formazione, aggiornamento e consulenza tecnica e teorica e scientifica rivolte a organizzazioni, professionisti, operatori e soggetti che abbiano interesse in ambito educativo, didattico e riabilitativo;	
	- Progettazione e realizzazione di corsi di formazione per scuole di ogni ordine e grado, enti convenzionati e privati, fondazioni, associazioni, ATS O ASST, servizi sociali del territorio, centri sportivi, ospedali, cooperative; destinati a psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, logopedisti, psicomotricisti, neuropsicomotricisti, operatori sociali, educatori professionali, assistenti domiciliari e scolastici, dirigenti di comunità, insegnanti, genitori, osteopati, fisioterapisti, musicoterapeuti, arteterapeuti, operatori P.E.T. (animali da	

	compagnia) therapy;	
	- Gestire, organizzare, sviluppare progetti di formazione	
	presso altre organizzazioni private e/o pubbliche che prevedo-	
	no l'utilizzo di tecnologie di insegnamento efficaci quali: la	
	supervisione diretta in vivo effettuata ai professionisti del-	
	la cooperativa, il coaching e tutte le metodologie scientifi-	
	camente validate;	
	- Promozione ed attivazione di scambi internazionali per fini	
	culturali, educativi e di ricerca scientifica;	
	- Produzione, promozione e propaganda di attività e pubblica-	
	zioni scientifiche per fini di ricerca, formazione e aggiorna-	
	mento in tutti i settori di competenza della cooperativa;	
	- Produzione di materiali didattici, software, libri, test di	
	valutazione, riviste scientifiche e quant'altro sia di inte-	
	resse statuario, in particolare per l'età evolutiva;	
	- Produzione di software e sistemi informatici generici;	
	- Stimolare il finanziamento di corsi di formazione, informa-	
	zione e borse di studio;	
	- Stimolare lo sviluppo di imprese sociali ad alto contenuto	
	di conoscenza;	
	- Partecipare allo sviluppo, alla creazione e alla gestione di	
	Master e Corsi di Perfezionamento in convenzione con Universi-	
	tà nazionali ed internazionali;	
	- Essere sede di tirocinio e project work e/o ricerca applica-	
	ta per Corsi di Laurea, Master e Corsi di Perfezionamento Uni-	

	versitari;	
	- Essere sede di stage, tirocinio, project work per centri di	
	formazione riconosciuti dal MIUR, Università e scuole di ogni	
	ordine e grado;	
	- Promuovere lo sviluppo della ricerca del settore	
	dell'Analisi del comportamento Applicata (A.B.A) mettendo a	
	disposizione di ricercatori, dottorandi e borsisti provenienti	
	da università italiane e straniere, le sedi, gli strumenti e	
	gli ambienti della cooperativa;	
	- Finanziare borse di studio, dottorati di ricerca e assegni	
	di ricerca universitari nell'ambito della psicologia	
	dell'educazione ed affini;	
	- Elaborare, coordinare e gestire progetti nazionali, interna-	
	zionali, finalizzati alla promozione delle organizzazioni o	
	associazioni del volontariato operanti in campi sociale;	
	- Stipulare contratti, convenzioni e instaurare rapporti con	
	strutture sanitarie, sociali, culturali, Università, scuole,	
	istituti di formazione, amministrazioni pubbliche, enti priva-	
	ti, associazioni e con privati cittadini;	
	- Organizzare, gestire partecipare allo sviluppo di un Gradua-	
	te School;	
	- Stipulare contratti di franchising;	
	- Promuovere, sviluppare e assistere lo sviluppo di spin off	
	innovativi della cooperativa;	
	- Partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Dal-	

	la Provincia, dai Comuni, Enti Locali;
	- Assumere servizi inerenti l'oggetto sociale;
	- Sviluppare, gestire ed organizzare un centro di ricerca
	scientifica al fine di qualificare ulteriormente la funzione
	della cooperativa stessa e il perseguimento delle finalità
	statutarie;
	- Prevedere il finanziamento e lo sviluppo di altre cooperati-
	ve sociali.
	- Realizzazione di vacanze apprendimento con finalità educati-
	ve e ricreative individualizzate; Produzione e/o gestione di
	iniziative e manifestazioni educative, aggregative, musicali,
	artistiche, ricreative, culturali, multimediali di integrazio-
	ne;
	Per il raggiungimento degli scopi precedentemente indicati la
	cooperativa è impegnata ad integrare la propria attività con
	quella di altre strutture cooperative, promuovendo e aderendo
	a consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo
	cooperativo.
	Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà
	anche tra l'altro:
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi
	forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed og-
	getto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad
	esse aderiscono cooperative o svolgono attività dirette a con-
	solidare il movimento cooperativo;

	b) Partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;	
	c) Per il conseguimento dell'oggetto sociale può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale; è tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;	
	d) Prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato d'uso, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti macchinari ed attrezzature;	
	e) Dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	f) Concedere avvalli e cambiali, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;	

g) Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE,	
dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanzia-	
menti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi	
pubblici, statali, para statali o da privati;	
h) Assumere partecipazioni in cooperative sociali ai sensi	
dell'art. 11 della L. 381/91, a cui potranno essere concessi	
anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attivi-	
tà;	
i) Costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sov-	
ventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ri-	
strutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
dell'art. 4 della L.31/01/1992, n.59;	
j) Adottare procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare	
con l'emissione, a norma dell'art.5 L.59 del 1992, di azioni	
di partecipazione cooperativa;	
k) Assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in	
Italia o all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche	
Amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni ge-	
nere.	
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
sa ed affine a quella sopra elencate, nonché compiere tutti	
gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
tura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finan-	
ziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi so-	

	ciali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinen-	
	ti ai medesimi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6 REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aven-	
	ti la capacità di agire in possesso dei requisiti richiesti	
	dai successivi articoli 7 e 8 per appartenere alla categoria	
	dei soci lavoratori o a quella dei soci volontari.	
	Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche	
	ed affini a quelle esercitate dalla cooperativa e che svolgono	
	attività effettivamente concorrente con quella della coopera-	
	tiva stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo ammini-	
	strativo.	
	ART.7 SOCI LAVORATORI	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi	
	capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano matura-	
	to una capacità professionale nei settori di cui all' oggetto	
	della cooperativa e, comunque, coloro che possono collaborare	
	al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività la-	
	vorativa o professionale.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed am-	

ministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Ai sensi dell'art. 4 del presente statuto sociale, così come previsto dalla legge 3/4/2001, n. 142, il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, in relazione al tipo allo stato dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, in quanto compatibile con la posizione del socio lavoratore, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge.

L'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, dovrà approvare l'apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3.4.2001 n.142 successive modificazioni e integrazioni, che disciplina, tra l'altro:

- le tipologie degli ulteriori rapporti instaurati con i soci;
- l'assetto organizzativo e le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro;
- il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori che tenga conto della natura subordinata o diversa da subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori sarà

comunque sempre proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale.

Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello non subordinato, il trattamento complessivo, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non potrà essere inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire gli indicatori di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte, comprese forme di apporto anche economico da parte dei soci.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del lavoratore nell'ambito della propria natura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive della cooperativa nonché alla quantità e qualità di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte di soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci medesimi.

	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini
	normativi economici, periodo neutro a tutti gli effetti.
	ART.8 SOCI VOLONTARI
	Possono essere soci volontari le persone fisiche che, condivi-
	dendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano inten-
	zionati a prestare la loro attività in modo gratuito esclusi-
	vamente per fini di solidarietà, secondo quanto previsto
	dall'art. 2 della legge 381/1991.
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-
	bro dei soci.
	Il loro numero non può superare il numero complessivo dei soci
	lavoratori.
	Ai soci volontari, ai sensi dell'art.2 della legge n.
	381/1991, non si applicano i contratti collettivi delle norme
	di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad ec-
	cezione delle norme in materia di assicurazione contro gli in-
	fortuni sul lavoro le malattie professionali.
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base
	di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei
	soci.
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da ef-
	fettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammini-
	strazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva

	rispetto parametri di impiego di operatori professionali pre-	
	visti dalle disposizioni vigenti.	
	Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazio-	
	ne dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri con-	
	nessi all'applicazione dei precedenti commi 4 e 5.	
	La cooperativa si impegna ad assicurare i volontari per lo	
	svolgimento delle loro prestazioni contro infortuni, malattie	
	connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la re-	
	sponsabilità civile verso terzi.	
	ART. 9 AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presen-	
	tare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà con-	
	tenere:	
	a.1) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residen-	
	za, luogo e data di nascita;	
	b.1) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di parte-	
	cipazione stabilito dall'assemblea pari a Euro 200, oltre al	
	sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea su propo-	
	sta dell'organo amministrativo; entrambe da versare interamen-	
	te all'atto della sottoscrizione;	
	c.1) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta,	
	dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto sociale delle specifiche competenze possedute	
	e l'intendimento di instaurare rapporti di lavoro in conformi-	

19 di 59

	a.3) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b.3) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, che non potrà essere inferiore a Euro 500,00 ne su-	
	periore ai limiti massimi fissati dalla legge; tale quota do-	
	vrà essere interamente corrisposta alla data della sottoscri-	
	zione;	
	c.3)l'indicazione dell'effettiva attività svolta;	
	d.3) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a	
	detto organo poteri relativi;	
	e.3) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti della cooperativa, dei quali dichiara del preso vi-	
	sione e di accettare integralmente, ed alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	f.3) la qualità della persona fisica che sottoscrive la doman-	
	da;	
	g.3) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in	
	tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi	
	compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assun-	
	zioni di cariche sociali.	
	Alla suddetta domanda dovranno essere allegati l'atto costitu-	
	tivo e lo statuto della persona giuridica, nonché la delibera-	
	zione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda di am-	
	missione a socio.	

21 di 59

	di nuovi soci.	
	ART. 10 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	II capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote	
	che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né es-	
	sere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autoriz-	
	zazione degli amministratori.	
	II socio cooperatore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione agli amministratori con lettera rac-	
	comandata o tramite posta certificata.	
	II provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	per divenire socio.	
	II provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazio-	
	ne deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione al Collegio Arbitrale, previo esperimento	
	del tentativo di conciliazione così come disciplinato dal suc-	
	cessivo art. 46.	
	ART. 11 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo sta-	
	tuto, i soci cooperatori sono obbligati:	
	a) a sottoscrivere la quota prevista alle lettere b) del pre-	

	cedente art.9;	
	b) al versamento della quota sottoscritta con le modali-	
	tà stabilite alle lettere b) del precedente art.9;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci lavoratori in particolare:	
	a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a par-	
	tecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed al-	
	le decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavo-	
	ro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	

	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristi-	
	che della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può au-	
	torizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavo-	
	rative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso	
	altre cooperative.	
	ART. 12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	ART. 13 RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio	
	cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che, in quanto socio lavoratore, abbia visto risolto	
	l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a.subordinato, in presenza di licenziamento per giustifi-	
	cato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 14 pun-	
	to 4, lett. a. 5;	
	b. diverso da quello subordinato, in presenza di recesso	
	contrattuale comunicato dalla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	o tramite posta certificata alla cooperativa. L'organo ammini-	

strativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezio-
ne, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge
e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-
strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio la-
voratore, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-
municazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Ar-
bitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione di
cui all'articolo 46 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale
ed al rapporto mutualistico a far data dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1,
punto c), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di di-
ritto a far data dal ricevimento della comunicazione della de-
libera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i le-
gittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 14 ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre
che nei casi previsti dalla legge, nei
confronti del socio cooperatore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti
per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-

	bilità previste dal precedente articolo 6;	
	4) che, in quanto socio lavoratore, abbia visto risolto	
	l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a) subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso	
	dalla cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per licenziamento per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo o disciplinare;	
	4. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con con-	
	seguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b) diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso conflittuale comunicato dal socio lavorato-	
	re;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importan-	
	za, da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importan-	
	za, da parte della cooperativa;	
	5) che, in quanto socio lavoratore, sia in possesso dei requi-	
	siti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti	
	dalla legge;	
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a par-	
	tecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	

	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consento-	
	no la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 11 del presente statuto senza la	
	prevista autorizzazione dell'organo Amministrativo;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va.	
	12) che abbia ricevuto condanna in giudizio (anche di primo	
	grado) con regolare processo come quanto previsto dalla legge,	
	per violazione di una o qualsiasi dei codici normativi vigenti	
	nel Paese di operatività della cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo, inoltre, può deliberare l'esclusione	
	del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rap-	
	porto di lavoro subordinato per dimissioni.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'Organo Amministrativo ha facoltà di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limi-	
	te di età pensionabile o che si trovino in condizioni di so-	

	pravvenuta inabilità, fissando il limite massimo	
	dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del provve-	
	dimento deliberato dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può pro-	
	porre opposizione secondo le procedure di cui all'art. 46 nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	ART. 15 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, me-	
	diate raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso posta	
	elettronica certificata.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo	
	su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio	
	Arbitrale, regolato dall'articolo 46 del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provve-	
	dimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la pro-	
	cedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata o	
	posta certificata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro	
	60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stes-	
	si.	
	ART 16 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il di-	

29 di 59

maturati, nella misura e con le modalità previste nel prece-	
dente articolo 15.	
Gli eredi conseguono rimborso della quota una tantum e parte-	
cipano alla ripartizione dei dividendi soltanto relativamente	
all'esercizio coincidente con quello di morte del socio. Il	
Consiglio d'Amministrazione ha il potere di prorogare senza	
limitazione la partecipazione della ripartizione dei dividendi	
per gli eredi.	
Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
unico delegato alla riscossione.	
ART.18 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio	
deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro	
spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilan-	
cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
ciale è diventato operativo.	
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
mine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo	
Amministrativo, al fondo di riserva legale.	
TITOLO IV	
SOCI FINANZIATORI	
ART.19 SOCI SOVVENTORI	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	

	sente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	sovventori di cui all'art. 4 della L.31 gennaio 1992, n.59.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche ed i soggetti diversi.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci	
	sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nomi-	
	nati amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve comunque essere co-	
	stituita dai soci cooperatori.	
	Al termine del rapporto di socio sovventore, se questo lo ri-	
	chiede, può diventare socio cooperatore per approvazione del	
	Consiglio d'Amministratore.	
	ART. 20 CONFERIMENTO DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente	
	statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00.	
	ART.21 ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO SOVVENTORE	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria	
	con la quale devono essere stabiliti:	

a) l'importo complessivo dell'emissione	
b) L'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;	
c) L'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di re- cesso.	
Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato all'assemblea ordinaria.	
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo am- ministrativo.	
ART.22 DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI	
A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attri- buito un solo voto.	
A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.	
Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovvento- re, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio coope- ratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, del codice civile.	
L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a	

colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
nell'apposito libro da almeno tre mesi.	
Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti, spettanti	
a tutti i soci.	
Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i	
voti dei soci sovventori verranno computati applicando un co-	
efficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il nume-	
ro massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero	
di voti da essi portati.	
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo	
quello dei soci lavoratori.	
ART. 23 OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI	
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai	
sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci co-	
operatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.	
Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
ammissione e le cause di incompatibilità.	
I soci sovventori sono obbligati:	
1. Al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
nei termini previsti dall'apposito regolamento;	
2. All'osservanza dello statuto, dei regolamenti della coope-	
rativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	

ART. 24 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'organo amministrativo.

ART. 25 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato all'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo 21.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art.29 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

ART.26 POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente statuto.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il valore di ciascuna azione è Euro 500,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti e ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati.

1. Al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;

2. All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.27 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote del valore nominale di euro venticinque;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 del presente statuto;

c) dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa	
ciascuna del valore nominale di Euro 500,00;	
d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci	
lavoratori e dai soggetti diversi;	
e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
esercizio di cui al successivo articolo 29;	
f) da ogni altra riserva costituita dove prevista per legge;	
g) dalla riserva straordinaria.	
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto	
dello scioglimento.	
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.	
ART. 28 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
provvede alla redazione del bilancio,	
secondo le disposizioni di legge.	
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	

	L'organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-	
	dice civile, tenendo conto in ogni caso della disposizione di	
	cui all'art. 111 septies RD. 30 marzo 1942 n. 318.	
	L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, se	
	redatta, o, in mancanza, nella nota integrativa provvede:	
	- ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazio-	
	ne dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo so-	
	ciale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutua-	
	lità prevalente della società;	
	- ad illustrare le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve esse-	
	re presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la coo-	
	perativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima	
	della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigen-	
	ze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolunga-	
	mento del termine fino a 180 giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dila-	

zione nella relazione sulla gestione, se redatta, o, in mancanza, nella nota integrativa.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Ufficio del Registro delle Imprese e in via telematica presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 29 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzio-

	ne delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di per-	
	dite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETÀ	
	ART. 30 ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il collegio sindacale, se nominato;	
	d) assemblea speciale dei possessori di azioni di partici-	
	zione cooperativa	
	a) SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 31 DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra	
	materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro	
	competenza:	
	1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli	
	utili ai sensi del precedente articolo 28 dello statuto;	
	2) nomina e revoca degli amministratori;	
	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli ammini-	
	stratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, di un organo di controllo secondo le disposizioni	
	del presente statuto, e determinazione dei compensi spettanti;	
	deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;	

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore secondo le disposizioni del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 C.C.;	
7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;	
9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art.2436 del codice civile;	
10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
11) delibera, all'occorrenza e nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia, piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, comprese le forme di apporto anche economico da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobili-	

tà.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 32 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, anche mediante sistema di videoconferenza purché all'interno di una delle sedi operative, salvo diverse disposizioni accordate in sede di assemblea.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e seconda convocazione, trasmesso a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto recapito almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti i componenti dell'organo amministrativo e sin-

daci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati	
della riunione e può deliberare quando nessuno degli interve-	
nuti si oppone alla trattazione dell'argomento.	
Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati,	
non sono presenti all'assemblea, essi dovranno rilasciare ap-	
posita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
società e da menzionare nel verbale della riunione, nella qua-	
le dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti	
all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
stessi.	
L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto	
previsto nel precedente articolo 28 del presente statuto per	
l'approvazione del bilancio di esercizio. Le Organizzazioni	
cooperative territoriali delle cooperative, cui la cooperativa	
aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai	
lavori dell'assemblea senza diritto di voto.	
ART. 33 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
L'assemblea è validamente costituita:	
1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappre-	
sentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessa-	
ria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rap-	
presentati.	

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 34 INTERVENTO - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e non siano in mora con i versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio cooperatore e ogni socio sovventore persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà di-

ritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento
nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 22 del
presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative
cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri
rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di vo-
to.

ART. 35 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, o da un membro del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-

tazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
conto nel verbale.	
Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presi-	
dente, o nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli ammi-	
nistratori, dal notaio.	
ART. 36 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PAR-	
TECIPAZIONE COOPERATIVA	
L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazio-	
ne cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,	
le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata	
dall'organo amministrativo della cooperativa o dal rappresen-	
tante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia	
fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli	
nominativi.	
Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni	
di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qua-	
lorà emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per	
l'assemblea presso la sede sociale.	
L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
legge.	
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della	
cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle	
assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni;	
deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni	
dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei	

47 di 59

c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno una volta ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle Operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

ART. 38 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se i soci nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da n. 3 a n. 7 consiglieri.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove ogni qualvolta lo giudichi necessario un terzo dei consiglieri o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o consigliere con delega o se presente, consigliere più anziano in età.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, il sindaco unico o i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e un segretario se nominato. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

ART. 39 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli mantenendo la mag-

gioranza di consiglieri soci lavoratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 40 RAPPRESENTANZA SOCIALE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente e i membri del consiglio di amministrazione, possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 c.c. ad altro amministratore, nonché, con speciale procura a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

	SEZIONE III- CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	ART. 41 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	I soci, ricorrendone l'obbligo di legge e se lo ritengono co-	
	munque necessario, nominano un organo di controllo o un revi-	
	sore, tutti in possesso dei requisiti di legge, determinandone	
	competenza e poteri nel rispetto della normativa vigente.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, si applicano le	
	disposizioni e la revisione legale è svolta dall'organo di	
	controllo stesso.	
	ART. 42 ORGANO DI CONTROLLO	
	NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	L'organo di controllo, qualora nominato nei casi obbligatori	
	di cui al primo comma del precedente articolo, è disciplinato	
	dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le so-	
	cietà per azioni e svolge anche la revisione legale.	
	L'organo di controllo può essere costituito alternativamente:	
	- da un sindaco unico;	
	- da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e	
	due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità,	
	e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi	
	che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del	
	mandato; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai	
	soci.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, fino	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	

lancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

ART. 43 COMPETENZA E RIUNIONI

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del collegio sindacale e le verifiche del sindaco unico devono avvenire almeno ogni novanta giorni e di esse deve redigersi verbale sottoscritto.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'organo di controllo assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

L'organo di controllo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto e documenta la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: 1/3 della base sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 44 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
cooperativa o deliberato lo scioglimento	
della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà	
in merito a:	
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
spetta la rappresentanza della società;	
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
i poteri dei liquidatori.	
Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
tutti gli atti utili per la liquidazione della società che do-	
vranno comunque essere approvati dall'assemblea.	
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mag-	
gioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e del-	
lo statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno dirit-	
to di recedere.	
ART. 45 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
devoluzione dell'intero patrimonio sociale secondo le seguenti	
opzioni:	

a) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;

b) l'assegnazione, ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata;

c) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

d) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

e) l'eventuale disavanzo verrà devoluto ai Fondi mutualistici nonché alla normativa eventualmente applicabile.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46 CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE - ARBITRATO

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere oggetto di un tentativo di preliminare conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Roma, con gli effetti previsti

dagli art. 38 ss. D. Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà composta mediante arbitrato rituale di diritto, secondo il regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Roma, da un collegio di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale stessa.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso alle procedure previste deve essere esperito a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 47 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche, di cui agli art. 27, 28, 29 e 45 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

In particolare, ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea nel rispetto dei quorum di cui all'art. 33 del presente statuto.

SI DA' QUINDI ATTO

-di nominare quale organo amministrativo della società un Consiglio di Amministrazione composto tra tre membri che dura in carica per tre esercizi e pertanto fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2021.

Vengono chiamati a far parte del primo consiglio di Amministrazione i signori Ernst Alexandre Marco (Presidente), Diaferia Chiara (Vice Presidente) e Arigoni Fabio (Consigliere).

Tutti gli eletti accettano tale carica dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di ineleggibilità previste dalla legge.

All'Organo Amministrativo, sono riconosciuti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della

	Società Cooperativa, con esclusione di quelli che per legge	
	sono riconosciuti all'assemblea.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	-i costituiti sottoscrivono ciascuno ventidue quote da Euro	
	venticinque ciascuna, per cui il capitale iniziale ammonta ad	
	Euro milleseicentocinquanta;	
	-il primo esercizio società si chiuderà il 31 dicembre 2018.	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i co-	
	stituiti dichiarano che l'indirizzo attuale relativo alla sede	
	legale è in Genzano di Roma via dottor Francavilla n.10.	
	Il signor ERNST Alexandre Marco viene delegato a curare tutte	
	le pratiche e formalità necessarie per la regolare costituzio-	
	ne della Società Cooperativa a norma delle vigenti leggi ed è	
	autorizzato ad apportare al presente atto e all'infra riporta-	
	to statuto le modifiche eventualmente richieste dalle Compe-	
	tenti autorità, senza bisogno di convocare ulteriormente i so-	
	ci.	
	Le spese e tasse di questo atto, e conseguenti, ammontanti ad	
	Euro milleseicento cedono a carico della società per la quale	
	i costituiti soci invocano tutte le agevolazioni fiscali e	
	tributarie dettate dalle vigenti leggi in materia di coopera-	
	tive sociale.	
	Il presente atto viene inoltre redatto in carta semplice ai	
	sensi dell'articolo 19 della Tabella alleata B al DPR 26 Aprì-	

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso
Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Esente da bollo.